

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Il giorno 10 Giugno 2021 alle ore 21,00 presso la sede secondaria posta a Castelfranco Emilia (MO) in Via Mavora n.121 si è riunita in seconda convocazione, in quanto, la prima convocata per il giorno 27 Maggio 2021 alle ore 21,00 è andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci della Polisportiva Gaggio asd, per trattare il seguente O.d.G.:

- 1) **Adozione nuovo Statuto: ai sensi del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS);**
- 2) **Varie ed eventuali.**

L'Assemblea all'unanimità designa quale suo presidente il Presidente dell'Associazione Sig. Cocchi Angelo, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Paganelli Stefano, che accetta con il compito di redigere il presente verbale.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 34 (trentaquattro) soci e n.12 (dodici) a mezzo delega (tutti corredati di regolare documento d'identità). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto e della normativa legata all'emergenza sanitaria, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).

L'Assemblea, con voto unanime a maggioranza, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventerà **"POLISPORTIVA GAGGIO ASD - APS"**
- b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la quale si richiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017, in quanto *Associazione di Promozione Sociale iscritta al registro regionale*.

Il Presidente ed il Segretario vengono autorizzati a maggioranza alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA  
UT Modena - Sportello Fiscale Modenese

Registrato il **7 LUG. 2021**

al n. 1170 SERIE 3

n. ESENTE

Il Funzionario(\*)

(Firma su delega del Direttore Provinciale)

DOTT. CICCARELLI

Il FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Dott.ssa Simona Maffei



# STATUTO

## POLISPORTIVA GAGGIO ASD APS



### DEFINIZIONI E FINALITÀ

#### Art. 1

L'Associazione "POLISPORTIVA GAGGIO ASD APS" (di seguito denominata Associazione nel presente testo) è una associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, costituita il 01/05/1959 ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione Italiana, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

L'associazione ha sede legale a Castelfranco Emilia (MO) in Via Chiesa n. 37 - località Gaggio, le stesse attività si svolgono anche nella sede secondaria posta a Castelfranco Emilia (MO) in via Mavora n. 121 - località Gaggio.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Essa aderisce alla rete associativa ARCI APS, UISP, FGCI, CSI e Federazione Italiana Ju Jitsu e ad altri Enti e Federazioni riconosciute dal CONI, pertanto si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva o ricreativa culturale cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione, in relazione alle attività praticate dai propri soci, adotterà le tessere associative nazionali rilasciate dalle associazioni e federazioni nazionali.

#### Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro famigliari e/o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

a) L'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo a sport quali Atletica leggera, Biliardo sportivo, Calcio, Dama, Danza Sportiva, Ginnastica, Ju-Jitsu, Pallavolo, Scacchi, Tennis, Tennis tavolo, Wushu Kung Fu Tradizionale.

Tali attività sia per adulti che per bambini e adolescenti e nello specifico attraverso:

1. promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  2. la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
  3. l'organizzazione, o la collaborazione all'organizzazione e partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  4. la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, e strutture sportive di vario genere;
  5. ricerca e sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
  6. promozione dell'attività sportiva anche attraverso altre associazioni affiliate allo stesso ente.
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché la attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- f) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- h) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'associazione si propone di:

- essere un punto di ritrovo per ogni fascia d'età, luogo di socializzazione importante per la comunità di Gaggio in Piano (MO) con attività quotidiane di incontro, ad esempio giochi di carte consentiti, tombola sociale, attività per il benessere della persona a tutte le età;
- organizzare iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura e dello sport in genere, attraverso momenti formativi, informativi ;
- organizzare iniziative, festival di carattere ricreativo e sociale per dare agli associati momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- collaborare con Enti territoriali per la diffusione e promozione culturale del territorio, per la valorizzazione delle sue eccellenze e peculiarità;
- favorire l'acquisizione di abilità artistiche e conoscenze specifiche nei più diversi settori, attraverso corsi e seminari, laboratori culturali rivolti a soci. Si creeranno progetti per ogni fascia d'età per favorire la promozione culturale e sociale nella collettività;
- organizzare momenti culturali, ricreativi per famiglie e per bambini come centri estivi o doposcuola;
- incoraggiare l'interazione tra le diverse realtà associative presenti sul territorio e con Enti Pubblici per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L' Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale o nella sede secondaria, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, sportive e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

### Art.3

Oltre alle attività di interesse generale L'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

#### **Art. 4**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e condizioni previsti dalla legge.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **I SOCI**

#### **Art. 5**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 6**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici ed impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione del socio minorenni, la stessa dovrà essere compilata e controfirmata dall'esercente la potestà indicando i propri dati e quelli del minore.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti o associazioni, la stessa dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.

#### **Art. 7**

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.5.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione al socio è assolta all'atto della consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato al tesseramento la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Persistendo il diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

## Art. 8

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti, ricorrendone i requisiti, membri degli organi sociali;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, come indicato in apposito regolamento.

## Art. 9

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione delle sedi sociali;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

## **Art. 10**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona fisica o giuridica o ente;
- mancato pagamento della quota sociale nel termine di 90 giorni dalla scadenza concordata;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 90 giorni dal termine previsto, anche a seguito di sollecito di versamento, sia esso per singolo socio che collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

## **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

## **Art. 12**

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta

giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

## **PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

### **Art. 13**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 14**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 aprile. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.





## **Art. 15**

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art. 16**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

### **Art. 17**

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

### **Art. 18**

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nella sede sociale almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, pagina facebook, instagram, ecc.).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

È ammessa la possibilità che le adunanze per l'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso tale modalità tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificatosi tali presupposti, l'assemblea

si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario, anche se non è fisicamente la sede sociale dell'associazione.

### **Art. 19**

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e con distacco di almeno 24 ore e dovrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di due soci.

### **Art. 20**

Le delibere volte a modificare il presente statuto oppure per delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti, dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti; mentre in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

### **Art. 21**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure con scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno possibilità di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

## Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui all'art. 18:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge l'organo direttivo alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- delibera sul Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio direttivo ed elegge l'eventuale commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge.

## Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile o dall'ordinamento sportivo e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) scelti fra gli associati maggiorenni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Nel caso di voto paritario tra n.2 o più eletti, viene incaricato Consigliere il socio con minore età.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina.

Tutte le cariche elettive sono assolutamente gratuite e volontarie.



## Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

## Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Tesoriere o segretario che, assieme al Presidente, detiene i rapporti finanziari con istituti di credito e/o altri ed ha potere di firma.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.



## **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I consiglieri potranno esercitare, attraverso tale modalità tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificatosi tali presupposti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario, anche se non è fisicamente la sede sociale dell'associazione.

## **Art. 28**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a cinque riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

#### **Art. 29**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento prolungati del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, ovvero al Tesoriere, ovvero al Consigliere più anziano.

#### **Art. 30**

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

### **SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 31**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità sportive o ricreative, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32**

Per quanto non previsto dallo Statuto vi farà riferimento al Codice Civile in materia.

Si specifica, infine che il presente atto risulta non soggetto ad imposta di bollo come previsto al comma 5 dell'art.82 D.lgs 117/2017, in quanto trattasi di associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni; lo stesso risulta esente dal pagamento dell'imposta di registro poiché trattasi di mero adeguamento dello statuto, ai sensi del comma 3 dall'art.82 del CTS.

**Gaggio di Piano (MO), li 10 Giugno 2021**

**Il Presidente**



**Il Segretario**





**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA**  
*UT Modena - Sportello di Servizio Moderese*  
Registrato il **7 LUG. 2021**  
al n. 4170 SERIE 3  
n. ESENTE  
Il Funzionario(\*)

\*firma su delega del Direttore Provinciale

DOTT. CICCARELLI

Il FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
Dott.ssa Simona Maffei





REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE  
**IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N.242 E SUCC. MODIFICAZIONI

**RICONOSCE AI FINI SPORTIVI**

L'associazione senza personalità giuridica **POLISPORTIVA ARCI GAGGIO ASSOC.DILETTANTISTICA** C.F. 80014610366\* con sede legale in VIA CHIESA 37 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) e legale rappresentante p.t. **COCCHI ANGELO** C.F. CCCNGL47M05C107N\*\* nato il 05/08/1947 a CASTELFRANCO EMILIA (MO) affiliata nell'anno 2021 a:

- **Centro Sportivo Italiano** n° 04101141 validità fino al 30/06/2021 per le discipline sportive correlate alla stagione.
- **Federazione Italiana Giuoco Calcio** n° 913784 validità fino al 30/06/2021 per le discipline sportive correlate alla stagione.
- **Unione Italiana Sport per Tutti** n° H040155 validità fino al 31/08/2021 per le discipline sportive correlate alla stagione.

\* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa

\*\* In carica fino al 31/08/2021



Stampato il 25/02/2021

3 4170 07/07/2021

0,00 TGU21L004170000BB  
0,00 codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGU